

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 28/01/2026

FATTO

1. Nell'atto introduttivo al ricorso parte ricorrente lamenta l'illegittimità di una segnalazione per "credito ceduto" presente nelle banche dati SIC, pur in assenza di segnalazioni di ritardi o altri eventi negativi. Afferma che detta segnalazione sia pregiudizievole e impedisce al ricorrente di accedere al credito. Chiede la cancellazione della segnalazione e il rimborso delle spese legali sostenute, attesa la complessità della materia trattata.

2. In sede di controdeduzioni l'intermediario deduce che la segnalazione di "credito ceduto" riguarda un contratto di mutuo artigiano concluso dal ricorrente; il contratto ha avuto esecuzione irregolare, contraddistinta da numerosi ritardi nei pagamenti che hanno condotto la banca a revocare il beneficio del termine e a richiedere il pagamento delle rate residue in data 24.2.2023. In occasione dei ritardi la banca ha trasmesso preavvisi di segnalazione nei SIC a mezzo raccomandata a/r presso l'indirizzo della ditta di cui il ricorrente è titolare, coincidente con il domicilio e indicato in contratto. Intervenuta la cessione del credito ex art. 1260 c.c. in data 10/5/2024, la banca procedeva a inviare la segnalazione come previsto dalla disciplina vigente in materia. Afferma che la segnalazione è legittima e rimarrà visibile fino allo scadere del termine previsto per la persistenza di informazioni negative nelle banche dati private. Respinge la richiesta di rimborso delle spese legali citando la decisione n. 3498/2012 del Collegio di Coordinamento e chiede il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, parte ricorrente sostiene, oltre a quanto già rappresentato, che in seguito alla cessione, la banca resistente non è più legittimata ad effettuare segnalazioni concernenti il nominativo del ricorrente.

4. In sede di controrepliche l'intermediario ribadisce la legittimità della segnalazione considerato che è stata trasmessa in occasione della cessione e la stessa cesserà allo scadere del termine di visibilità previsto dalle disposizioni relative al funzionamento dei SIC.

DIRITTO

1. Il ricorso ha ad oggetto la contestazione della legittimità di una segnalazione nei SIC che attesta la cessione del credito. Dalle evidenze in atti, il credito risulta ceduto nel mese di Maggio 2024; risultano assenti segnalazioni per ritardi nei pagamenti. Il ricorrente sostiene che la segnalazione sia illegittima in quanto la resistente, ceduto il credito a un intermediario terzo, non sarebbe legittimata ad effettuare segnalazioni a nome del ricorrente e pertanto ne chiede la cancellazione. Il ricorrente non contesta la segnalazione sotto il profilo formale o sostanziale; la censura ha invece ad oggetto il profilo della “legittimazione attiva” del segnalante.

2. Il Collegio, premesso che il regime di permanenza delle segnalazioni nei SIC è disciplinato dall’Allegato 2 al Nuovo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, osserva che secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, “la cancellazione delle segnalazioni negative per decorso del termine costituisce un obbligo legale a carico del solo gestore dei SIC e non anche dell’intermediario” (Collegio di Roma, dec. n. 6879/2019, Collegio di Roma dec. n. 890/2020, Collegio di Roma dec. n. 487/21). La domanda del ricorrente non può, pertanto, trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE